

Bollettino sulle libere professioni

*Periodico d'informazione
a cura dell'Osservatorio delle libere professioni
N. 3 – giugno 2024*

Il bollettino presenta nella prima parte tre articoli: il primo offre una panoramica sulla situazione demografica dei liberi professionisti nell'ultima decade; nel secondo si parla dei laureati in Italia, focalizzandosi sulla loro provenienza e mobilità sul territorio nazionale; il terzo, infine, analizza i numeri sulla “nuova” forma di istruzione terziaria, le università telematiche, mettendone in luce la sempre maggiore importanza e adesione. Nella seconda parte vengono approfonditi dei temi legati alle caratteristiche del lavoro: si esamina, nel primo articolo, la scelta della modalità contrattuale del tempo parziale, sia come nuovo approccio al lavoro, ma anche come un indice di precarietà; nel secondo articolo si vuole analizzare la composizione dei redditi dei lavoratori e l'andamento dei salari reali e nominali. Nella terza parte, con la sezione “Le news dall'Italia” dedicata alle novità normative, si illustrano i principali contenuti in merito al DEF 2024, al Decreto-legge “Coesione” e a quello “Salva-Casa”, all'Equo Compenso, al Fascicolo Sanitario Elettronico e alle novità dell'Agenzia delle Entrate circa la precompilata 2024 e il preventivo biennale.

IN PRIMO PIANO:

I numeri che contano:

- La demografia dei liberi professionisti
- I laureati in Italia: da dove provengono e dove si dirigono
- L'ascesa delle università telematiche

Le news dall'Europa e dal mondo

- Part-time: strumento utile di conciliazione vita-lavoro o precariato?
- Un'analisi sui redditi e sulle retribuzioni dei lavoratori europei

Le news dall'Italia

- L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: DEF 2024; Decreto-legge “Coesione”; Decreto-legge “Salva-Casa”; Equo Compenso; Agenzia delle Entrate – precompilata 2024; AGID – Fascicolo Sanitario Elettronico; Agenzia delle Entrate – preventivo biennale – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni.

SEGNALAZIONI:

Documenti istituzionali e normative (n.6 articoli)

Studi e ricerche (n.3 articoli)

Lecture e rassegna stampa (n.2 articoli)

CHI SIAMO

La demografia dei liberi professionisti


Le caratteristiche demografiche dei liberi professionisti sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi 10 anni; lo scopo principale di questo articolo è quello di illustrare tali cambiamenti, ponendo l'accento su quelli più significativi.

Il calo delle nascite e il conseguente assottigliamento della popolazione giovane sono fenomeni che ormai caratterizzano da anni il nostro paese e che si riflettono inevitabilmente sul mercato del lavoro, anch'esso soggetto ad un processo continuo di invecchiamento, e il comparto libero professionale non ne fa eccezione.

Nella Figura 1, che riporta la distribuzione per età dei professionisti negli anni 2013 e 2023, si osserva uno spostamento della curva verso destra, segno, per l'appunto, di un invecchiamento della popolazione in questa categoria. Nel 2013, infatti, l'età mediana dei liberi professionisti (linea centrale tratteggiata in rosso) era poco più di 43 anni, mentre nel 2023 il valore soglia aumenta a circa 48 anni. Similmente, anche in corrispondenza del primo e del terzo quartile della distribuzione (altre linee tratteggiate in rosso) si registra uno scostamento fra inizio e fine periodo di osservazione: nel primo caso si passa dai 36 anni circa del 2013 ai 38 anni del 2023, nel secondo caso si va dai 53 anni del 2013 ai 57 del 2023.

Figura 1: Distribuzione dei liberi professionisti per età

Anni 2013 e 2023.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

È interessante notare come la distribuzione per età cambi a seconda del genere (Figura 2). Sia nel 2013 che nel 2023 fra le donne si registra infatti una percentuale più elevata di professioniste fra i 15 e i 34 anni (19% nel 2023) e fra i 35 e i 44 anni (59% nel 2023); fra gli uomini, al contrario, risulta particolarmente rilevante la quota di professionisti di 55 anni e più (38% nel 2023). Le donne risultano dunque mediamente più giovani dei colleghi uomini. Il processo di invecchiamento occorso fra 2013 e 2023, di cui già si è parlato in termini generali, si osserva per entrambi i sessi e risulta dovuto ad una contrazione di professionisti sia nella fascia d'età giovanile (-6 punti percentuali per le donne; -2 pp per gli uomini), sia per i professionisti tra i 35 e i 44 anni (-3 pp per le donne; -9 pp per gli uomini), mentre risultano in aumento i professionisti nell'ultima fascia d'età (+9 pp per le donne; +11 pp per gli uomini).

Figura 2: Composizione per fasce d'età dei liberi professionisti, divisione per sesso

Anni 2013 e 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Anche nelle singole ripartizioni vale quanto detto a livello nazionale, seppur con le differenze del caso (Tabella 1). Al 2023 il Mezzogiorno risulta essere, per entrambi i sessi, la ripartizione in cui l'incidenza della fascia d'età centrale è più alta e quella in cui, al contempo, i professionisti e le professioniste di maggior esperienza (55 anni e più) “pesano” meno. La quota più alta di giovani si registra nel Nord Ovest sia per le donne (21,1%) che per gli uomini (14,2%); la percentuale più alta di professionisti *over* 55 si osserva invece nel Nord Est per quanto concerne gli uomini (40%) e nel Centro relativamente alle donne (25,2%).

Tabella 1: Composizione per fasce d'età dei liberi professionisti, divisione per sesso e ripartizione


Valori percentuali. Anni 2013 e 2023.

	2013			2023		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Nord Ovest	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15-34	16,9%	22,8%	19,0%	14,2%	21,2%	16,7%
35-54	55,6%	62,1%	57,9%	46,2%	54,7%	49,2%
55 e +	27,4%	15,1%	23,2%	39,7%	24,1%	34,1%
Nord Est	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15-34	13,2%	25,7%	17,0%	13,6%	16,8%	14,7%
35-54	55,1%	60,4%	56,7%	46,4%	61,9%	51,9%
55 e +	31,7%	13,8%	26,2%	40,0%	21,3%	33,4%
Centro	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15-34	15,1%	26,0%	18,6%	12,4%	18,0%	14,5%
35-54	57,9%	59,4%	58,4%	49,1%	56,7%	52,0%
55 e +	27,0%	14,6%	23,0%	38,5%	25,2%	33,5%
Mezzogiorno	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15-34	14,0%	25,6%	17,4%	12,2%	19,4%	14,5%
35-54	63,3%	66,3%	64,2%	52,2%	64,3%	56,1%
55 e +	22,7%	8,1%	18,4%	35,6%	16,3%	29,4%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Figura 3: Composizione per sesso dei liberi professionisti, divisione per fasce d'età

Valori in migliaia (asse sx) e composizione % Anni 2013 e 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Tabella 2: Composizione per sesso dei liberi professionisti, divisione per fasce d'età e ripartizione

Valori assoluti in migliaia e composizione %. Anni 2013 e 2023.

	2013							
	Valori assoluti				Composizione %			
	15-34	35-54	55 e +	Totale	15-34	35-54	55 e +	Totale
Nord Ovest	78	238	95	411	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	46	150	74	270	58,6%	63,1%	77,7%	65,6%
<i>Femmine</i>	32	88	21	141	41,4%	36,9%	22,3%	34,4%
Nord Est	41	137	63	241	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	22	92	53	168	54,1%	67,6%	84,0%	69,6%
<i>Femmine</i>	19	44	10	73	45,9%	32,4%	16,0%	30,4%
Centro	56	176	69	301	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	31	119	55	206	55,6%	67,7%	79,9%	68,3%
<i>Femmine</i>	25	57	14	96	44,4%	32,3%	20,1%	31,7%
Mezzogiorno	58	214	61	333	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	33	148	53	234	56,5%	69,3%	86,9%	70,3%
<i>Femmine</i>	25	66	8	99	43,5%	30,7%	13,1%	29,7%
	2023							
	Valori assoluti				Composizione %			
	15-34	35-54	55 e +	Totale	15-34	35-54	55 e +	Totale
Nord Ovest	68	200	138	406	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	37	120	103	260	54,2%	60,0%	74,5%	63,9%
<i>Femmine</i>	31	80	35	146	45,8%	40,0%	25,5%	36,1%
Nord Est	38	133	85	255	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	22	77	66	165	59,7%	57,8%	77,4%	64,6%
<i>Femmine</i>	15	56	19	90	40,3%	42,2%	22,6%	35,4%
Centro	48	172	111	332	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	26	102	80	207	53,2%	58,9%	71,6%	62,3%
<i>Femmine</i>	23	71	32	125	46,8%	41,1%	28,4%	37,7%
Mezzogiorno	53	206	108	367	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<i>Maschi</i>	30	130	88	249	57,1%	63,1%	82,1%	67,8%
<i>Femmine</i>	23	76	19	118	42,9%	36,9%	17,9%	32,2%


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Oltre ad analizzare la diversa composizione per età dei professionisti divisa per sesso è sembrato d’interesse indagare anche la composizione di uomini e donne all’interno delle differenti fasce d’età (Figura 3). In entrambe le annate prese in considerazione sono i giovani (15-34 anni) che vantano il miglior *gender balance* (56% di uomini vs 44% di donne nel 2023); tra i professionisti d’età compresa fra i 35 e i 54 anni l’equilibrio di genere è minore (60% di uomini vs 40% di donne nel 2023) ed infine fra gli *over 55* si ravvisa un vero e proprio squilibrio fra i sessi (76% di uomini vs 24% di donne nel 2023). Si osserva, tuttavia, per ciascuna classe d’età, un miglioramento tra il 2013 e il 2023. Lo schema appena delineato, secondo il quale all’aumentare dell’età aumenta il *gender gap*, si ritrova anche nelle singole ripartizioni. Al 2023 sia per i professionisti di 15-34 anni che per gli *over 55* la ripartizione con il miglior equilibrio di genere è il Centro (53,2% di uomini vs 46,8% di donne nel primo caso e 71,6% di uomini vs 28,4% di donne nel secondo); per i professionisti di 35-54 anni la ripartizione più virtuosa risulta essere invece il Nord Est (57,8% di uomini vs 42,2% di donne). Il Mezzogiorno si distingue tristemente per essere la ripartizione con il peggiore equilibrio di genere sia per i professionisti di età intermedia (63,1% di uomini vs 36,9% di donne) che per coloro di più di 55 anni (82,1% di uomini vs 17,9% di donne); per i giovani la ripartizione meno egualitaria è il Nord Est (59,7% di uomini vs 40,3% di donne). Come osservato a livello nazionale, anche nelle singole ripartizioni si registra, in ciascuna fascia d’età, un miglioramento nell’equilibrio di genere fra primo e ultimo anno di osservazione.

Si riporta, in ultimo, l’attenzione sui nuovi entranti nel mondo delle libere professioni (Figura 4). Nel 2013 essi ammontavano a circa 10 mila 700, mentre nel 2023 risultano poco più di 10 mila 200. Fra inizio e fine periodo di osservazione, tuttavia, non si registra un andamento lineare, quanto piuttosto oscillatorio. Il dato su cui, però, è bene soffermarsi è quello relativo all’incidenza delle nuove leve sulle “vecchie”. Ovviamente si tratta di valori molto contenuti, vista la differente entità dei numeri di cui si parla, ma comunque degni di nota. Nel 2013 tale incidenza era pari allo 0,84%, mentre nel 2023 il valore si abbassa allo 0,76%; da notare inoltre l’importante differenza tra l’ultimo anno di osservazione e il precedente (-0,16 pp).

Figura 4: Liberi Professionisti totali (asse sx) e nuovi (asse dx) e incidenza dei nuovi sui professionisti già attivi (etichette)

Valori assoluti e %. Anni 2013-2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

I laureati in Italia: da dove provengono e dove si dirigono

Il numero di laureati in Italia negli ultimi 10 anni è aumentato notevolmente, passando da poco più di 300 mila a quasi 400 mila. La distribuzione territoriale dei laureati, tanto per regione di residenza che per regione in cui ha sede l'ateneo frequentato, non ha subito eccessive modifiche (Tabella 1), tuttavia è bene fare alcune osservazioni. Per quanto concerne la distribuzione dei laureati per ateneo al 2023, si osserva che il Nord, nel suo complesso, raccoglie quasi il 47% del totale, il Centro il 25% e il Mezzogiorno poco meno del 30%; rispetto al 2013 è il Nord Ovest la ripartizione ad aver guadagnato, in termini relativi, più laureati frequentanti, mentre nelle altre ripartizioni sono state subite perdite di differente intensità. Osservando la distribuzione per residenza invece, la situazione fra 2013 e 2023 risulta quasi invariata e all'ultimo anno di osservazione il 40% circa dei laureati risiede nel Nord, il 20% nel Centro e il restante 40% nel Mezzogiorno.

Per quel che riguarda il confronto tra la distribuzione dei laureati per ateneo e per residenza, sia nel 2013 che nel 2023 si notano alcune discrepanze. Nel Nord Est e nel Nord Ovest le differenze non sono troppo marcate, mentre si accentuano se si guarda il Centro e, ancora di più, il Mezzogiorno. In quest'ultima ripartizione, nello specifico, la quota di laureati residenti (39,9% nel 2023) risulta di molto superiore rispetto a quella di frequentanti (28,7% nel 2023), con una differenza di più di 11 punti percentuali all'ultimo anno di osservazione. Quanto esposto denota certamente l'esistenza di importanti flussi migratori di studenti universitari che dal Mezzogiorno si dirigono verso il Centro e il Nord, ripartizioni dove, di fatti, si verifica il fenomeno opposto a quello appena descritto, ovvero dove è la percentuale di laureati frequentanti ad essere maggiore di quella dei residenti.

Tabella 1: Laureati in Italia per sede dell'ateneo e residenza, divisione per regioni e ripartizioni


Valori in percentuale e in punti percentuali. Anni 2013 e 2023.

	2013		2023		Differenza 2023-2013	
	Ateneo	Residenza	Ateneo	Residenza	Ateneo	Residenza
Nord Ovest	25,7%	23,0%	27,8%	22,5%	2,1	-0,5
<i>Piemonte</i>	6,2%	6,1%	5,4%	5,4%	-0,8	-0,7
<i>Valle d'Aosta</i>	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,0	0,0
<i>Liguria</i>	2,0%	2,3%	1,5%	2,1%	-0,6	-0,1
<i>Lombardia</i>	17,4%	14,5%	20,9%	14,8%	3,5	0,3
Nord Est	19,8%	17,7%	19,0%	17,3%	-0,8	-0,3
<i>Trentino-Alto Adige</i>	1,3%	1,5%	1,2%	1,2%	0,0	-0,3
<i>Veneto</i>	7,3%	7,9%	6,7%	7,7%	-0,6	-0,2
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>	2,1%	1,8%	1,6%	1,8%	-0,5	0,0
<i>Emilia-Romagna</i>	9,1%	6,5%	9,5%	6,6%	0,4	0,1
Centro	24,4%	20,3%	24,5%	20,3%	0,1	0,0
<i>Toscana</i>	6,0%	5,2%	5,1%	5,1%	-0,9	-0,1
<i>Umbria</i>	1,6%	1,5%	1,2%	1,4%	-0,4	-0,1
<i>Marche</i>	2,8%	2,9%	2,2%	2,6%	-0,6	-0,2
<i>Lazio</i>	14,0%	10,8%	16,0%	11,2%	2,0	0,3
Mezzogiorno	30,1%	39,1%	28,7%	39,9%	-1,4	0,9
<i>Abruzzo</i>	3,3%	2,7%	2,1%	2,4%	-1,2	-0,3
<i>Molise</i>	0,4%	0,7%	0,3%	0,6%	-0,1	-0,1
<i>Campania</i>	9,8%	11,5%	14,8%	12,6%	5,0	1,1
<i>Puglia</i>	4,9%	7,7%	3,6%	7,7%	-1,3	0,0
<i>Basilicata</i>	0,4%	1,3%	0,2%	1,2%	-0,1	-0,2
<i>Calabria</i>	2,3%	4,1%	1,7%	3,9%	-0,6	-0,1
<i>Sicilia</i>	7,1%	9,0%	4,6%	9,7%	-2,5	0,8
<i>Sardegna</i>	2,1%	2,1%	1,4%	1,8%	-0,7	-0,3
Italia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0	0,0

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Figura 1: Differenza fra il numero di laureati per sede dell'ateneo e il numero di laureati per residenza

Anni 2013 e 2023.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

In Figura 1 si osserva la differenza assoluta, a livello regionale, tra il numero di laureati per sede dell'ateneo e il numero di laureati per residenza negli anni 2013 e 2023. In blu sono evidenziate le regioni in cui il saldo è positivo, vale a dire quelle dove il numero di laureati che hanno frequentato un ateneo nella regione è maggiore del numero di laureati ivi residenti; in rosso sono rappresentate le regioni dove si verifica il fenomeno opposto; il grigio, infine, si associa a quelle regioni il cui saldo è prossimo allo zero e dunque dove la differenza fra laureati frequentati e residenti non è particolarmente marcata. Tanto nel 2013 come nel 2023 la Lombardia spicca per essere la regione con il saldo positivo più elevato (più di 10 mila nel 2013, quasi 26 mila nel 2023); ad essa si affiancano anche l'Emilia-Romagna (quasi 12 mila nel 2023) e il Lazio (più di 20 mila al 2023). In alcune regioni, come la Toscana, la diminuzione del numero di laureati presso gli atenei regionali ha comportato che il saldo, da positivo che era nel 2013, diventasse poco più che nullo nel 2023; in altri casi come quello campano, invece, l'aumento dei laureati presso le università della regione ha fatto sì che nell'ultimo decennio il saldo sia passato dall'essere negativo al diventare positivo. In generale, comunque, fatta eccezione per la citata Campania, è evidente che al Sud si registrino i valori più bassi del saldo frequentati-residenti; tale situazione è probabilmente il risultato del fenomeno migratorio che sempre più caratterizza i giovani residenti del Sud Italia, inclini a spostarsi verso il Centro-Nord durante gli studi universitari.

È interessante soffermarsi su un particolare sottoinsieme dei laureati in Italia, vale a dire i laureati internazionali. Si definisce studente internazionale lo *studente che ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore all'estero, a prescindere dalla cittadinanza, dalla residenza, dallo stato di nascita o da qualsiasi altra variabile* (Fonte: MIUR). I laureati internazionali sono dunque degli studenti internazionali laureatisi in Italia. La Figura 2 e la Figura 3 illustrano l'andamento del numero totale di laureati internazionali nonché la distribuzione per continente fra il 2013 e il 2023. Tra il 2013 e il 2017 il numero di studenti internazionali è rimasto pressoché stabile attorno al valore di 7 mila unità circa; dagli anni 2018-2019 il valore ha invece iniziato a salire vertiginosamente, con variazioni annue sempre superiori al 10%, ad eccezione del periodo 2021-2022. Al 2023 il numero dei laureati internazionali risulta pari a poco più di 13 mila, il doppio del valore di partenza. La provenienza dei laureati internazionali – intesa come luogo di conseguimento del diploma di scuola secondaria – si è modificata notevolmente nel lasso di tempo considerato; se nel 2013 infatti il 53% di loro proveniva dall'Europa, il 21% circa dall'Asia, il 13% dall'Africa e l'8% dall'America, al 2023 si osserva un contenimento della quota europea (ora 39,8%) e africana (ora 9,9%) a favore di un aumento della componente americana (ora 12,1%) e soprattutto asiatica (ora 37,8%). Il cambiamento nella composizione dei laureati internazionali per provenienza si spiega osservando l'andamento delle misure assolute (Figura 2). Fra il 2013 e il 2023 si assiste infatti ad un aumento dei laureati internazionali per ogni continente di provenienza, tuttavia tale incremento varia per intensità. L'aumento sperimentato dagli europei, che già partivano da valori sostenuti, risulta meno marcato di quello manifestato dagli asiatici, che in 10 anni passano da poco meno di 1.500 a quasi 5.000. Anche il numero di africani e americani è aumentato fra 2013 e 2023 ma, mentre nel primo caso la crescita è risultata molto contenuta, nel secondo caso è stata più netta e ha seguito un *trend* crescente continuo tale da permettere agli americani di raggiungere e superare (dal 2022) il numero di africani.

Figura 2: Laureati internazionali totali (asse dx) e per continente (asse sx) e variazione percentuale annuale del totale


Valori assoluti e in %. Anni 2013-2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Figura 3: Composizione dei laureati internazionali per continente

Valori in %. Anni 2013 e 2023.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Oltre alla provenienza è d’interesse capire come i laureati internazionali si distribuiscano sul territorio italiano (Figura 4). Come già osservato per il totale dei laureati, anche per questo sottoinsieme la Lombardia risulta, sia nel 2013 che nel 2023, la regione più “attraente”, tanto da catturare, all’ultimo anno di osservazione, più del 27% del totale dei laureati internazionali. Sempre nel 2023 altre regioni verso cui si dirigono in buona misura gli internazionali sono Lazio (15,8%), Emilia-Romagna (11,4%), Piemonte (11%), Veneto (9,9%) e Toscana (5,6%). Le regioni citate contavano una quota consistente di laureati internazionali anche nel 2013, e hanno dunque mantenuto più o meno invariate le proprie posizioni. L’“attrattività” di altre regioni è invece cambiata: il Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, è passato dal raccogliere il 4,6% dei laureati internazionali nel 2013 all’1,2% nel 2023; specularmente la Campania è passata dall’1,8% al 3,2%. In generale si conferma la forza del Centro-Nord come polo attrattivo e la debolezza del Mezzogiorno.

Figura 4: Distribuzione dei laureati internazionali per regione sede dell’ateneo frequentato

Valori in %. Anni 2013 e 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat


L'ascesa delle università telematiche

In questo articolo si presenta un'analisi della diffusione delle università telematiche in Italia osservando l'andamento del numero di iscritti e laureati; si propone inoltre un dettaglio per tipologia di ateneo (Università, Politecnico e Università telematica) e per area disciplinare.

Dalla Figura 1 si osserva l'andamento del numero di iscritti alle università telematiche dall'anno scolastico 2004/2005 al 2022/2023 e dell'incidenza sul numero totale di iscritti ad un percorso di istruzione terziaria. È evidente come tale aggregato sia in forte aumento; se a inizio periodo il numero di iscritti alle università telematiche superava di poco le mille unità, a fine periodo si valicano le 250 mila iscrizioni annue, che rappresentano il 13,1% del totale degli iscritti ad un percorso universitario. Tale tendenza, pur essendosi affermata già prima del 2019, dopo l'avvento della pandemia da Covid-19, che ha comportato un utilizzo sempre più diffuso di strumenti digitali che favoriscono l'apprendimento da remoto, si è manifestata con un'intensità ancor più importante. Infatti, tra l'anno scolastico 2019/20 e l'anno 2020/21 si osserva una differenza di oltre due punti percentuali; tale aumento si riscontra anche negli ultimi due anni presi in esame.

Figura 1: Numero di iscritti alle università telematiche e incidenza sul totale degli iscritti ad un percorso di istruzione terziaria in Italia

Anni 2004/2005-2022/2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MIUR

Focalizzando l'attenzione sugli ultimi quattro anni scolastici, la Tabella 1 propone la distribuzione degli iscritti all'università per tipologia di ateneo e area disciplinare. Il primo dato da evidenziare è la variazione degli iscritti alle università telematiche, che negli ultimi anni sono cresciuti di circa l'80%; mentre quelli delle università tradizionali e dei politecnici rimangono piuttosto stabili, con variazioni rispettivamente pari a 2,6% e 3,3%. Si osserva inoltre come all'ultimo anno (2022/23) la quota di iscritti all'università tradizionale rimanga quella più elevata, trainata da tutte le aree disciplinari, ma in particolare dall'area economica, giuridica e sociale. Tale area disciplinare è quella che presenta la quota più elevata di iscritti anche nelle università telematiche, sebbene sia quella con l'incremento di iscrizioni minore negli ultimi anni. A segnare la variazione relativa maggiore nelle università telematiche è l'area artistica, letteraria e educazione, con un +133,8%; seguita dall'area sanitaria e agro-veterinaria (+85,3%) e STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*; +84,6%). Nei politecnici, data la natura dell'ateneo, l'area che racchiude la quasi totalità degli iscritti è quella scientifica, rappresentata dalle materie STEM.

Tabella 1: Numero di iscritti ad un percorso di istruzione terziaria e variazione 2019/20-2022/23, distribuzione per tipologia ateneo e area disciplinare

Anni 2019/2020 e 2022/2023.

	2019/2020	2022/2023	Comp. 2022/2023	Var 2019/20-2022/23
Università	1.510.707	1.549.469	81,9%	2,6%
<i>Artistica, Letteraria ed Educazione</i>	318.078	326.306	17,3%	2,6%
<i>Economica, Giuridica e Sociale</i>	519.023	528.183	27,9%	1,8%
<i>Sanitaria e Agro-Veterinaria</i>	304.263	319.729	16,9%	5,1%
STEM	369.343	375.251	19,8%	1,6%
Università telematica	139.848	250.877	13,1%	79,4%
<i>Artistica, Letteraria ed Educazione</i>	22.727	53.139	2,6%	133,8%
<i>Economica, Giuridica e Sociale</i>	76.022	121.742	6,4%	60,1%
<i>Sanitaria e Agro-Veterinaria</i>	19.896	36.860	1,9%	85,3%
STEM	21.203	39.136	2,1%	84,6%
Politecnico	87.668	90.543	4,8%	3,3%
<i>Artistica, Letteraria ed Educazione</i>	5.800	5.980	0,3%	3,1%
STEM	81.868	84.563	4,5%	3,3%
Totale complessivo	1.738.223	1.890.889	100,0%	8,8%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MIUR

La Figura 2 propone un dettaglio più approfondito delle iscrizioni degli studenti in base al corso di studi e alla tipologia di ateneo. In tutte le aree disciplinari emerge ancora una preferenza per le università tradizionali; infatti, per tutti i corsi di laurea la quota maggiore di iscritti si registra presso gli atenei “classici”; l’unica eccezione è rappresentata dai corsi di studi dell’ambito delle scienze motorie e sportive, in cui la quota di iscritti alle università telematiche al 2023 si attesta al 50,4%.


È interessante notare come all’interno della stessa macroarea disciplinare, la scelta tra università tradizionale, telematica o politecnico (laddove possibile) sia molto variegata. Nell’area economica, giuridica e sociale i corsi di ambito “Politico-Sociale e Comunicazione”, “Economico” e “Giuridico” sono frequentati principalmente presso l’ateneo tradizionale (l’80-90% degli studenti è infatti iscritto presso l’università in presenza); mentre nell’ambito psicologico la quota di iscritti all’università telematica ammonta a oltre il 30%.

Nell’area STEM si distinguono chiaramente due categorie di corsi: nella prima rientrano i corsi di studi in ambito “Scientifico” e “Informatica e Tecnologie ICT”, in cui il 90% degli studenti è iscritto all’università tradizionale. Invece, tra coloro che studiano “Architettura e Ingegneria civile” e “Ingegneria industriale e dell’informazione” oltre il 60% risulta iscritto all’ateneo tradizionale, un 26-28% al politecnico e il restante 10% all’università telematica.

Nell’area sanitaria e agro-veterinaria, come anticipato precedentemente, le tematiche “Medico-Sanitario e farmaceutiche” e “Agrario-forestale e Veterinario” sono a quasi completo appannaggio delle università tradizionali (oltre il 95%), data la natura degli argomenti studiati e le modalità di apprendimento. L’unico corso di studi per cui c’è un lieve sbilanciamento per l’università telematica è quello relativo alle scienze motorie e sportive.

Figura 2: Composizione degli iscritti per corso di studio e tipologia di ateneo

Anno 2023.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MIUR

L'aumento degli iscritti alle università telematiche ha avuto un impatto anche sull'incidenza dei laureati in base alla tipologia di ateneo frequentato. Infatti, dalla Figura 3 si osserva come se nel 2005 la quota di laureati presso le università telematiche era nulla, nel 2023 si è raggiunto il 16,0%. L'aumento più significativo è avvenuto negli ultimi 10 anni, in cui si riscontra una differenza di circa 14 punti percentuali. Il trend crescente di laureati presso le università telematiche ha comportato una progressiva diminuzione dell'incidenza di laureati presso le università tradizionali; rimane invece stabile la quota di lauree conseguite presso i politecnici, con un valore che si attesta sempre tra il 5 e il 6%.

Figura 3: Incidenza dei laureati in Italia, distribuzione per tipologia ateneo


Anni 2005, 2013 e 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MIUR

Figura 4: Incidenza dei laureati in Italia, distribuzione per tipologia ateneo e area disciplinare

Anni 2005, 2013 e 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MIUR

Anche focalizzandosi sui laureati per area disciplinare emerge, in tutti i casi, la stessa dinamica, sopra descritta: la quota di laureati nelle università tradizionali diminuisce a favore di un incremento nelle università telematiche. Ciò avviene in modo particolare nell'area economica, giuridica e sociale in cui l'incidenza dei laureati alle università telematiche tra il 2005 e il 2023 registra una differenza di oltre 21 punti percentuali, passando dallo 0,1% di inizio periodo al 21,2% a fine periodo. Si osserva poi un consistente aumento nell'area sanitaria e agro-veterinaria, in cui la differenza ammonta a 16 pp; in questo contesto si evince anche che tale crescita è trainata quasi completamente dai corsi di laurea in Scienze motorie e sportive, che costituiscono nel 2023 il 13,7% dei laureati nella macroarea. Infine, anche nell'area STEM si osserva la dinamica già descritta, seppur in modo più contenuto; l'aumento di laureati alle università telematiche tra il 2005 e il 2023 ammonta infatti a oltre 7 punti percentuali ed anche in questo caso la differenza significativa si registra negli ultimi dieci anni, mentre la quota di laureati presso i politecnici rimane stabile intorno al 20%.

Al 2023, i corsi di laurea presso le università telematiche in cui si conta la quota maggiore di conclusioni del percorso di studi sono "Ingegneria industriale e dell'informazione" (4,3%) nell'area STEM, "Economia" (9,0%) nell'area economica, giuridica e sociale e "Scienze motorie e sportive" (13,7%) nell'area sanitaria e agro-veterinaria. In generale, si osserva una distribuzione molto simile nella scelta del corso di studi frequentato tra le diverse tipologie di ateneo; fa eccezione l'area disciplinare sanitaria e agro-veterinaria, in cui nelle università tradizionali la componente maggioritaria è rappresentata dall'ambito medico-sanitario e farmaceutico, non riscontrato invece nelle università telematiche. È credibile che tale differenza sia associata alla necessità di applicare sul campo le competenze acquisite, non solo attraverso lo studio ma anche con l'osservazione diretta, e di conseguenza all'impossibilità di praticarla da remoto (Figura 4).

Part-time: strumento utile di conciliazione vita-lavoro o precariato?


Le modalità di lavoro stanno subendo trasformazioni significative, riflettendo un'evoluzione verso forme più flessibili e adattabili alle esigenze individuali e collettive. Il sociologo Zygmunt Bauman ha descritto questa tendenza come parte della *società liquida*, in cui le strutture rigide e stabili del passato lasciano il posto a relazioni più fluide e temporanee. In questo contesto il lavoro part-time emerge come una risposta alle richieste di maggiore equilibrio tra vita professionale e personale: l'aumento degli spazi di lavoro condivisi, il diritto alla disconnessione e l'uso della tecnologia per il lavoro remoto sono altre componenti chiave di questa trasformazione. Tali elementi consentono agli individui di gestire meglio il proprio tempo, promuovendo una maggiore autonomia e soddisfazione personale, mentre si adattano alle nuove dinamiche del mercato del lavoro.

Tuttavia, il part-time non rappresenta solo una soluzione, ma anche un indice di precarietà, in quanto molte persone lo adottano involontariamente, a causa della mancanza di opportunità di lavoro a tempo pieno. Il fenomeno del part-time involontario può portare a insicurezza economica e limitare le prospettive di carriera, rendendo il lavoro flessibile una necessità più che una scelta; non è un caso, infatti, che il part-time sia adottato maggiormente dalle categorie più fragili.

In questo articolo si esaminano le tendenze del lavoro a tempo parziale in Italia e nei paesi dell'UE. Si andranno a studiare le differenze per età e per sesso e contemporaneamente si osserverà l'incidenza del part-time involontario.

Figura 1: Quota dei lavoratori part-time negli anni 1993-2023 in Italia e nelle principali economie europee e differenza 2023-2013

Anni 1993-2023*.



*Sono presenti interruzioni nelle serie in vari anni, tra cui le principali nel 2005 e nel 2021

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Nella Figura 1 è riportata la prevalenza dei lavoratori part-time nell'ultimo ventennio. Si nota un divario iniziale tra Spagna e Italia da un lato, dove il valore si attesta attorno al 6%, e Germania e Francia dall'altro, in cui i lavoratori a tempo parziale sono circa il 15% degli occupati. Dal 1996 in Germania aumenta notevolmente il numero di occupati part-time, che supera il 30% nel 2023, mentre la Francia rimane stabile, insieme alla media UE. L'Italia aumenta di 12,4 punti percentuali nel trentennio, trovandosi dal 2014 in linea con la media europea. La Spagna, nonostante un aumento nel periodo 2005-2013, rimane un paese con una bassa quota di occupazione part-time, arrivando, nel 2023, al 13,3%.

È doveroso segnalare che nelle serie sono presenti delle interruzioni, che sono particolarmente visibili nel 2004-2006: l'aumento del lavoro a tempo parziale è dovuto alla Direttiva 97/81/CE del Consiglio dell'Unione Europea, e, in Italia, a decreti legislativi (legge Biagi, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003) che mirano principalmente a favorire il ricorso a questa tipologia contrattuale, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato di fornire occasione di lavoro di qualità rispetto a prestazioni flessibili o atipiche prive di tutele adeguate per i lavoratori, soprattutto per le fasce deboli, altrimenti escluse dal mercato del lavoro. Oltre all'evidente aumento di utilizzo del part-time in Italia (+4,1%), Spagna (+4%) e UE (+3,5%) in questi anni, si riscontra un andamento crescente del ricorso alla misura in tutti i paesi fino al 2013; successivamente si nota una diminuzione in Spagna, Francia e, sebbene in maniera meno accentuata, in Europa. L'Italia negli ultimi 10 anni riporta una situazione di stabilità, mentre in Germania il valore continua a crescere. Si distinguono, dunque, diverse tendenze nell'adozione di questa modalità contrattuale: ci sono paesi con un'alta quota di part-time e altri con una quota esigua.

L'aumento del lavoro a tempo parziale non è necessariamente indice di progresso verso il bilanciamento tra vita privata e sfera lavorativa, in quanto una quota di quei lavoratori non lo scelgono intenzionalmente ma involontariamente e solamente per necessità; inoltre, bisogna prendere in considerazione di che tipo di part-time si tratta, tramite le ore lavorative medie settimanali. Nella Tabella 1 sono riportate le quote di lavoratori part-time, le quote di part-time involontario, le ore lavorate in part-time e la percentuale di ore di part-time settimanale.

Come anticipato precedentemente, l'utilizzo del part-time è molto eterogeneo in Europa, con valori che superano il 40% (Paesi Bassi) e altri paesi che non arrivano al 5%. La media UE è del 18,6%, e l'Italia si trova a meno di un punto percentuale da quest'ultima (17,9%). Anche il ricorso per necessità a questa tipologia contrattuale è eterogeneo tra i vari paesi, e possiamo osservare una maggiore tendenza a ricorrervi in quei paesi che adottano poco il part-time, e viceversa. Quanto detto si nota soprattutto nei Paesi Bassi, che hanno la quota più alta di lavoratori part-time, ma quella più bassa per part-time involontario (2,1%) e anche in Romania, che è il penultimo paese per quota di part-time, ma anche quello in cui chi vi ricorre non intenzionalmente è quasi il 60%. Sono sei i paesi a superare il 40% di persone che scelgono per necessità e non per comodità il part-time; l'Italia è tra questi: è il secondo paese per part-time involontario (54,8%), nonostante un utilizzo di part-time in linea con la media europea. Queste informazioni vanno analizzate assieme al numero di ore lavorate settimanalmente: i Paesi Bassi, ad esempio, ricorrono molto al part-time, ma lavorando il 57,2%, rispetto alle ore contrattuali full time. Sono cinque i paesi che lavorano meno della metà delle ore contrattuali; tra questi si trova la Danimarca, che ricorre il 26,2% delle volte al lavoro a tempo parziale, lavorando il 48,2% delle ore. Sono, invece, solamente due i paesi con più del 60% di ore lavorate settimanali in part-time: la Romania (66,7%), che ha una percentuale molto esigua di lavoratori che scelgono questa modalità contrattuale, e il Lussemburgo (60,8%). In Italia in part-time si lavora circa il 56% delle ore, che corrispondono a 21,8 ore settimanali. La situazione italiana, quindi, è piuttosto atipica rispetto a quella Europea in quanto il 20% degli occupati è a lavoro parziale, ma un'altissima percentuale di questi (54,8%) preferirebbe un lavoro full-time, ed è nona per percentuale di ore lavorate a tempo parziale. Quindi, nonostante questa tipologia contrattuale potrebbe essere una modalità utile e tale da consentire una migliore gestione personale del tempo, nel nostro paese non è così, e il part-time è ancora uno strumento di precariato, che colpisce le famiglie in difficoltà e le categorie più fragili.

Tabella 1: Quota di lavoratori part-time, quota di part-time involontario, ore lavorate settimanalmente e % di ore lavorate settimanalmente in part-time nei paesi europei nel 2023

Valori percentuali per quota di part-time e part-time involontario. Ordinamento per quota part-time decrescente. Anno 2023.

	Part-time	Part-time involontario	Ore lavorate in part-time	% di ore in part-time
Paesi Bassi	43,6%	2,1%	21,5	57,2%
Svizzera	39,6%	6,6%	24,7	57,3%
Austria	30,8%	6,8%	21,2	54,9%
Germania	30,0%	5,5%	21,0	54,0%
Danimarca	26,2%	6,9%	18,3	48,2%
Norvegia	25,4%	12,1%	19,0	51,1%
Belgio	24,3%	17,7%	22,8	59,8%
Svezia	22,0%	20,2%	22,8	59,7%
Irlanda	21,3%	9,5%	19,1	49,2%
Islanda	21,2%	11,5%	20,4	52,3%
Lussemburgo	18,9%	10,3%	23,0	60,8%
Finlandia	18,8%	24,7%	19,5	52,6%
UE (27 Paesi)	18,6%	19,4%	21,3	54,6%
Italia	17,9%	54,8%	21,8	55,9%
Francia	17,3%	24,1%	22,5	58,6%
Estonia	15,1%	14,9%	20,1	51,9%
Spagna	13,3%	49,3%	19,6	50,5%
Malta	11,7%	4,5%	22,0	56,6%
Slovenia	9,3%	7,2%	20,8	52,5%
Cipro	8,9%	47,4%	19,1	47,6%
Repubblica Ceca	8,1%	17,1%	21,7	55,8%
Portogallo	8,0%	39,5%	18,2	46,7%
Lettonia	7,9%	26,8%	20,9	52,8%
Grecia	7,4%	42,8%	21,2	51,5%
Serbia	7,1%	23,2%	21,4	49,9%
Lituania	6,9%	15,9%	21,1	53,6%
Polonia	6,5%	11,8%	21,7	53,8%
Ungheria	4,8%	21,2%	20,7	53,8%
Croazia	4,5%	28,7%	20,8	53,7%
Slovacchia	3,8%	16,0%	20,0	52,4%
Romania	3,6%	57,8%	26,6	66,7%
Bulgaria	1,6%	42,8%	19,8	50,5%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Tabella 2: Differenze percentuali della quota di part-time e della quota di part-time involontario tra 2023 e 2013, e tra 2013 e 2003 nei paesi europei

Differenze in punti percentuali sulle quote di part-time e part-time involontario. Ordinamento per differenza 2023-2013 per il part-time decrescente. Anni 2023-2013 e 2013-2003.

	% Part-time		% Part-time involontario	
	Differenza 2023-2013	Differenza 2013-2003	Differenza 2023-2013	Differenza 2013-2003
Estonia	4,9	2,0	-3,6	-7,8
Austria	4,2	8,2	-5,0	2,0
Finlandia	3,7	2,2	-1,4	-5,1
Svizzera	3,2	3,9	-1,1	1,9
Germania	2,5	5,9	-10,1	0,3
Repubblica Ceca	1,6	1,6	0,2	1,5
Danimarca	1,4	3,9	-11,0	2,9
Italia	0,1	9,3	-8,0	29,5
Islanda	-0,2	1,8	-6,1	-
Lettonia	-0,2	-1,9	-13,9	-0,4
Lussemburgo	-0,3	5,7	-0,3	1,9
Belgio	-0,3	4,1	8,2	-8,3
Slovenia	-0,6	3,5	-3,4	0,0
UE (27 Paesi)	-0,7	4,2	-11,8	10,1
Slovacchia	-1,0	2,4	-16,4	20,2
Bulgaria	-1,0	0,3	-19,0	-4,6
Grecia	-1,1	4,4	-25,4	22,1
Francia	-1,1	1,6	-15,3	9,9
Polonia	-1,2	-2,5	-19,1	-2,5
Croazia	-1,7	-1,7	3,9	-0,9
Ungheria	-1,9	2,4	-22,0	15,5
Lituania	-2,0	-0,1	-16,8	-26,4
Norvegia	-2,5	-1,1	-6,7	5,1
Spagna	-2,5	7,5	-14,0	43,4
Irlanda	-2,9	7,3	-32,8	27,9
Malta	-3,1	5,5	-12,0	-1,2
Serbia	-3,3	10,4	-20,6	-
Cipro	-3,6	4,0	-8,4	30,9
Svezia	-4,3	3,4	-9,5	8,3
Portogallo	-5,2	2,3	-9,3	23,0
Romania	-6,7	-1,7	1,9	1,4
Paesi Bassi	-6,9	5,6	-7,7	6,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat


In Tabella 2 si osservano le differenze nei valori di part-time e part-time involontario in due periodi: 2003-2013 e 2013-2023. Si nota una grande differenza tra le due decadi, per entrambi gli aggregati: Tra il 2003 e il 2013 il part-time è aumentato in quasi tutti i paesi; in Italia di +9,3 punti percentuali, rispetto a +4,2 pp dell'Unione Europea. Le tendenze del part-time involontario sono più eterogenee, nonostante anche questo aggregato in quasi tutti i paesi risulta in crescita. Se le diminuzioni registrate per il part-time risultano poco accentuate, per il part-time involontario si arriva ad avere decrementi anche molto importanti (vedi i -26,4 pp in Lituania). Anche laddove il part-time involontario aumenta, tali aumenti appaiono più variabili: la media europea è di +10,1 pp, ma sono presenti 7 paesi in cui l'aumento supera i 20 pp (tra cui l'Italia, +29,5 pp). Per la decade successiva notiamo un netto miglioramento per quanto riguarda il part-time involontario: si registrano diminuzioni quasi ovunque, anche sostanziose (UE: -11,8 pp; Italia: -8 pp); anche il part-time mostra diminuzioni in tre quarti dei paesi considerati, sebbene di

portata inferiore (UE: -0,7 pp). Tra i paesi in cui si registra un aumento di lavoro a tempo parziale è presente anche l'Italia, in cui il part-time cresce di 0,1 pp. Ovviamente, la tendenza osservata per part-time e part-time involontario è spesso la stessa, in quanto il secondo aggregato è parte del primo. È interessante, dunque, andare a vedere quei paesi in cui a un aumento del part-time vi è una diminuzione dell'involontario: nella seconda decade si riscontra questa tendenza in Estonia, Austria, Finlandia, Svizzera, Germania, Danimarca e Italia. Comunque, queste osservazioni vanno ponderate tenendo in considerazione i valori assoluti delle misure analizzate, in quanto, come visto nella Tabella 1, sono molto diversi a seconda del paese osservato.

Il lavoro liquido crea una discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e, indirettamente, una discriminazione di genere. In Figura 2 osserviamo le percentuali di chi lavora in part-time sul totale dei lavoratori (sopra) e le percentuali di chi lo sceglie in modo involontario (sotto), divisi per sesso.

Figura 2: Quota dei lavoratori part-time e part-time involontario, divisione per sesso, nel 2023

Anno 2023



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Si evincono subito due fenomeni: la differenza di genere, più evidente nel tempo parziale complessivo rispetto a quello involontario, e il divario territoriale, che si presenta sia all'interno dello stesso aggregato, sia paragonando il part-time che considerando la quota di chi tra questi lo sceglie per necessità.


La differenza di genere tra i lavoratori in part-time è molto elevata: guardando la media europea maschile essa è pari al 9,6%, mentre quella femminile si aggira attorno al 30%. Inoltre, tra i lavoratori in part-time è presente una grande differenza nel range di riferimento: per gli uomini, la quota di lavoratori a tempo parziale oscilla tra l'1,6% e il 25,7%; tra le donne, invece, la quota oscilla tra l'1,9% e il 64,1%. Ciò sta a significare che, per i paesi in cui è diffusa poco questa tipologia contrattuale, il divario tra i due sessi è meno elevato, mentre più aumenta la quota di part-time femminile, più aumenta anche il divario di genere. I paesi che adottano poco il part-time, e che hanno un basso divario di genere (in media attorno ai 3,5 punti percentuali), sono principalmente quelli dell'Est Europa, tra cui è importante menzionare la Romania, unico paese in cui gli uomini adottano più il part-time delle donne, sebbene, come già detto, con percentuali molto esigue. I paesi con un alto utilizzo del lavoro a tempo parziale sono quelli la cui quota di part-time femminile è molto elevata, e così anche il divario di genere, tra cui la Svizzera, che mostra il più alto gap (39,6 pp), seguita da Paesi Bassi, Austria e Germania. L'Italia riporta una differenza tra uomini e donne di 23,4 pp, con l'utilizzo del part-time femminile del 31,5% e quello maschile dell'8,1%. Questa elevata differenza tra uomini e donne non si nota tra chi sceglie involontariamente il part-time, e la tendenza risulta molto eterogenea tra paesi. L'Italia è al primo posto per part-time involontario sia femminile (50,2%) che maschile (69,3%). Il gap di genere qui è meno elevato, in media si attesta intorno ai 2,2 pp, ma è doveroso segnalare che ci sono molti paesi in cui il part-time involontario è superiore tra gli uomini.

Per quanto riguarda la differenza territoriale, si nota un'inversione di tendenza tra il part-time e il part-time involontario: i paesi in cui viene adottato molto il tempo parziale sono i paesi del Nord Europa, mentre è l'inverso per chi ricorre per necessità a questa tipologia contrattuale, tra cui si registrano alte percentuali in Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Romania, e Portogallo.

Si ricorre a questa tipologia contrattuale con quote diverse non solo per genere, ma anche per età. In Figura 3 sono riportate le percentuali dei lavoratori in part-time e in part-time involontario a seconda delle diverse fasce d'età, divisi per genere.

Figura 3: Quota dei lavoratori part-time e in part-time involontario divisi per sesso e per fasce d'età in Italia e nelle principali economie europee al 2023

Anno 2023.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Dalla Figura 3 si evince un trend crescente di utilizzo del part-time nelle donne al crescere dell'età, eccetto che per la fascia di 15-24enni, dove in tutti i paesi considerati (tranne la Germania) la percentuale è piuttosto elevata. A livello europeo in questa fascia si supera il 40%, senza mai arrivare, tuttavia, ai livelli delle fasce delle ultra 65enni; in Spagna, Francia e Italia le donne in part-time di questa classe d'età sono di più che nelle altre fasce d'età. Per quanto riguarda gli uomini, si osserva un andamento decrescente dell'utilizzo del part-time fino ai 64 anni, e un ricorso cospicuo e crescente a tale misura tra i 64-75enni e gli ultra 75enni.

L'utilizzo del part-time involontario, come visto precedentemente, è particolarmente rilevante in Italia e Spagna, vi si ricorre mediamente in Francia (che mostra quote simili alla media europea), e basso in Germania. C'è una differenza di genere nei paesi mediterranei per cui le donne giovani ricorrono più degli uomini per necessità al lavoro a tempo parziale, mentre gli uomini vi ricorrono maggiormente nelle fasce più adulte. In Italia si riscontra un abbassamento nella quota delle lavoratrici in part-time involontario al crescere dell'età, tendenza non riscontrata negli altri paesi presi in considerazione. Per gli uomini, invece, la quota aumenta fino ai 39 anni e poi diminuisce ovunque.

Un'analisi sui redditi e sulle retribuzioni dei lavoratori europei

In questo articolo si presenta un'analisi sulle retribuzioni nei paesi europei al fine di comprendere ed evidenziare le diverse dinamiche che si affermano negli stati del nostro continente. L'Eurostat fornisce i dati su individui senza figli che percepiscono il 100% della retribuzione media annua lorda; i valori sono espressi in standard del potere di acquisto, che rappresenta una moneta comune che elimina le differenze nei livelli dei prezzi tra i paesi per consentire confronti significativi solo in termini di volume delle retribuzioni. Il valore netto viene calcolato sottraendo al lordo il valore delle tasse e dei contributi previdenziali.

La Tabella 1 mostra il valore della retribuzione media annua in termini lordi e netti, e la differenza tra i due importi. Tra i paesi che registrano gli importi più elevati del reddito lordo si trovano Svizzera, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Belgio e Norvegia; tutti questi paesi presentano un reddito annuo lordo superiore ai 50 mila euro. Da notare come in questi paesi si registrino anche le differenze maggiori tra valori netti e lordi delle retribuzioni, eccetto che per la Svizzera. Al contrario, il reddito più basso (sia lordo che netto) tra i paesi europei si registra in Slovacchia, dove il lordo non raggiunge la soglia dei 20 mila euro e il netto quella dei 15 mila. Il valore medio europeo del reddito lordo si attesta intorno ai 40 mila euro, mentre il reddito netto a quasi 28 mila; con una differenza di 12 mila euro. L'Italia, in questo contesto, presenta dei valori inferiori alla media dell'Unione Europea; infatti, il reddito lordo italiano si attesta intorno ai 33 mila euro e quello netto ai 24 mila. La differenza più ampia per i valori lordi diminuisce considerando i valori netti.

Tabella 1: Retribuzione annua media e differenza tra valori lordi e netti

Valori standard del potere d'acquisto. Ordinamento per reddito lordo decrescente. Anno 2023.


	Reddito lordo	Reddito netto	Differenza
Svizzera	58.217	47.403	-10.814
Germania	55.797	34.914	-20.883
Lussemburgo	53.599	35.798	-17.801
Paesi Bassi	53.480	38.856	-14.625
Austria	52.084	35.090	-16.994
Belgio	51.389	30.862	-20.527
Norvegia	50.467	36.288	-14.179
Islanda	48.015	34.866	-13.149
Danimarca	44.158	28.266	-15.892
Turchia	44.011	31.866	-12.145
Finlandia	42.287	28.933	-13.354
Irlanda	42.098	30.327	-11.771
UE (27 paesi)	39.825	27.530	-12.294
Svezia	39.379	29.967	-9.412
Francia	39.300	28.482	-10.818
Italia	33.277	24.051	-9.226
Spagna	31.401	24.475	-6.926
Malta	30.280	22.756	-7.524
Polonia	30.130	23.031	-7.099
Slovenia	29.947	19.706	-10.241
Romania	29.799	18.800	-10.999
Lituania	29.692	18.464	-11.228
Cipro	29.007	24.903	-4.104
Ungheria	26.989	17.947	-9.041
Portogallo	26.917	19.232	-7.686
Grecia	26.671	20.066	-6.605
Repubblica Ceca	24.892	19.910	-4.982
Croazia	24.110	16.782	-7.327
Estonia	22.116	17.946	-4.170
Lettonia	21.807	15.889	-5.918
Bulgaria	20.616	15.997	-4.618
Slovacchia	19.495	14.758	-4.737

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Dopo aver osservato i redditi lordi, netti e la loro differenza, è interessante analizzare la composizione del reddito lordo e l'incidenza delle varie componenti (Figura 1). Come atteso, in tutti i paesi europei, il reddito netto rappresenta la quota più importante di quello lordo, con un range che va dal 60% (Belgio, Lituania, Germania) all'86% (Cipro). L'incidenza del reddito netto a livello europeo è di circa il 70%, la restante parte è suddivisa quasi equamente tra le tasse (16,6%) e la contribuzione previdenziale (14,4%). In Italia invece, il reddito netto cuba circa il 72%, in linea con la media europea; il 22,1% delle tasse, invece, rappresenta uno dei valori più elevati per questa componente. Solo quattro paesi europei presentano una percentuale maggiore: Danimarca (36,0%), Islanda (27,3%), Belgio (26,0%) e Irlanda (24,0%). Va considerato, tuttavia, che in Danimarca sono assenti le spese per i contributi e in Islanda esse cubano solo lo 0,1%.

Figura 1: Composizione delle retribuzioni medie annue lorde nei paesi europei

Valori standard del potere d'acquisto. Anno 2023.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

È interessante notare come vi sia una forte eterogeneità nell'incidenza della componente delle tasse. Tendenzialmente si osserva come questo valore sia più elevato nei paesi del Centro-Nord Europa, mentre diminuisca nei paesi dell'Est europeo, dove infatti è quasi sempre al di sotto della media dell'Unione. In tali paesi, invece, risulta più corposa la componente relativa alla contribuzione previdenziale, che per esempio in Romania raggiunge quasi il 30%. Indubbiamente le tasse acquisiscono una parte molto importante nella definizione del reddito netto.

Dopo aver analizzato le retribuzioni in parità di potere d'acquisto è interessante osservare l'andamento delle retribuzioni lorde annue per dipendente in termini nominali e reali (Figura 2).

Figura 2: Retribuzioni lorde annue per dipendente nominali e reali in Francia, Germania, Italia e Spagna

Indice 2013=100. Anni 2013-2023



Fonte: Rapporto annuale Istat 2024

Negli ultimi dieci anni, in Italia, le retribuzioni lorde per dipendente in termini nominali sono cresciute molto lentamente. Dal 2013 al 2019, l'incremento medio annuo è stato dello 0,9%. Nel 2020, l'emergenza sanitaria ha causato un calo delle retribuzioni del 4,3%, ma queste hanno mostrato una forte ripresa nel biennio 2021-2022 (+6,5% e +5,1% rispettivamente) e un ulteriore aumento del 2,5% nel 2023. Dal 2013 al 2023, le retribuzioni lorde annue per dipendente in Italia sono aumentate complessivamente del 16%, un incremento che è poco più della metà rispetto alla media europea (+30,8%). In particolare, Spagna e Francia hanno registrato un aumento del 22,7%, mentre in Germania la crescita è stata ancora più elevata (+35,0%). L'incremento delle retribuzioni nelle quattro grandi economie europee è stato abbastanza uniforme nel 2022, variando tra il 4,1% della Germania e il 5,6% della Francia. Nel 2023, al contrario,

l'aumento in Italia (2,5%) è stato nettamente inferiore rispetto a Francia (4,4%), Spagna (5,3%) e Germania (6,1%).

L'analisi delle retribuzioni in termini reali evidenzia un divario ancora più significativo del nostro paese rispetto alle altre grandi economie. Nel 2023, l'Italia è l'unico stato con un livello medio di retribuzioni reali inferiore rispetto al 2013. Rispetto a quell'anno, il potere d'acquisto delle retribuzioni lorde nell'UE è aumentato, in media, del 3,0%, mentre in Italia è diminuito del 4,5%. In Francia, Spagna e Germania, le retribuzioni reali sono cresciute rispettivamente dell'1,1%, del 3,2% e del 5,7%. Nell'ultimo biennio, caratterizzato da alta inflazione, l'Italia ha registrato la peggiore performance in termini reali (-6,4% rispetto al 2021), seguita anche dalla Germania (-4,1%). Perdite più contenute si sono osservate in Francia e Spagna (rispettivamente -1,5% e -1,9%).

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: DEF 2024; Decreto-legge n. 60/2024 c.d. "Coesione"; Decreto-legge n. 69/2024 c.d. "Salva-Casa"; Nota Anac a Cabina di regia su equo compenso; Nota Confprofessioni su equo compenso e sentenza TAR del Lazio; Ag. delle Entrate: Precompilata 2024, si parte con l'invio; Concordato preventivo biennale: on-line il software dell'Ag. delle Entrate; Fascicolo Sanitario Elettronico: on-line il nuovo monitoraggio – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. Documento di economia e finanza 2024 (DEF)

Il Consiglio dei ministri n. 76, del 9 aprile 2024, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2024. In considerazione della necessità di attendere la conclusione dell'iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell'Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l'indicazione degli obiettivi di legislatura, il DEF non riporta il profilo programmatico. La tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre 2024.

Il DEF risente di queste incertezze regolative, legate definizione del nuovo Patto di Stabilità e Crescita a livello europeo, e offre dati e informazioni limitate ad una fotografia dell'esistente.

Il 22 aprile 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Nel corso dell'Audizione è stato preliminarmente evidenziato come il DEF 2024 tratteggi un scenario macroeconomico che offre alcuni spiragli di ottimismo, assieme a evidenti elementi di preoccupazione. **Sono positive le previsioni sul rientro dell'inflazione**, che dopo il picco degli scorsi anni sembra indirizzata al raffreddamento. Questo comporterà il calo dei tassi di interesse, con notevoli vantaggi sia sul debito pubblico che su consumi e investimenti; e soprattutto la tenuta del potere d'acquisto dei salari. Destano preoccupazione, invece, altri due dati: quello sul PIL, previsto stabilmente in crescita dell'1% per l'anno in corso e per il triennio il che conferma i limiti strutturali della nostra economia; e l'andamento del deficit, che nel triennio andrà ad acuirsi, con il rischio di incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

Inoltre la Confederazione ha apprezzato l'impegno nel contenimento del debito pubblico, ribadendo che superata la fase delle crisi "concatenate" (pandemica, economica, geopolitica, dell'approvvigionamento delle risorse energetiche, inflazionistica), sarà necessario **recuperare l'equilibrio della finanza pubblica**, che è condizione di stabilità e sicurezza. Su questo fronte, è stato segnalato a Governo e Parlamento l'indifferibilità di un piano coraggioso di spending review, che assicuri la trasparenza anche tramite il coinvolgimento di organismi esterni, per ottimizzare la spesa e far confluire le risorse verso le priorità della società italiana: sanità, scuola, servizi locali.

Successivamente Confprofessioni ha giudicato positivamente la centralità che il Governo intende attribuire al **rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro per i redditi medio-bassi**. Nonostante il rientro tendenziale dell'inflazione, il recupero del potere di acquisto delle famiglie risulta tuttora limitato: si tratta di un'esigenza di equità sociale e di una leva di crescita economica. Questa resta, pertanto, una priorità per il Paese, anche nella direzione di un intervento strutturale.

Le parti sociali, frattanto, sono impegnate nel rinnovo dei contratti collettivi. Per quel che riguarda il nostro settore, è stato ricordato che nel mese di febbraio 2024 **Confprofessioni, unitamente alle controparti sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha rinnovato il CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, assicurando un pieno recupero dell'inflazione per il personale del settore**, permettendo ai datori di lavoro di adeguarsi gradatamente.

È stato ribadito che i **rinnovi contrattuali dovrebbero essere incentivati dal Governo**. Uno sforzo

della finanza pubblica nella direzione della **detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali concordati dalle parti sociali maggiormente rappresentative** potrebbe rappresentare un efficace contributo ai rinnovi contrattuali, che implicano una crescita stabile dei salari, anche grazie all'integrazione tra componenti economiche e prestazioni di welfare di settore, che in talune realtà rappresentano elementi indispensabili per il benessere dei lavoratori e delle famiglie.

Nella seconda parte dell'audizione la Confederazione ha concentrato il proprio intervento sullo **stato di attuazione delle riforme e del PNRR e sulle priorità per la manovra 2025**.

In merito alle riforme è stato ricordato che il Governo è impegnato nell'attuazione della legge **delega per la riforma fiscale** (legge 9 agosto 2023, n. 111), che rappresenta una priorità ineludibile per ridare ossigeno alla nostra economia e ricostituire un rapporto sano, improntato alla fiducia, tra fisco e contribuenti.

Confprofessioni ritiene fondamentale che il **Governo prosegua nell'attuazione degli indirizzi contenuti nell'articolo 5 della legge delega per la riforma fiscale**, impegnandosi già per il 2025 per la transizione del modello Irpef verso un sistema ad aliquota unica, provvedendo a razionalizzare il complesso sistema delle detrazioni e dei crediti d'imposta.

In particolare è stata ribadita la necessità di un'accelerazione nell'approvazione del decreto di attuazione del principio di **neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, previsto dall'art. 5, co. 1, lett. f), della delega fiscale, al fine di rimuovere uno dei principali ostacoli alla crescita e allo sviluppo dell'intero comparto dei servizi professionali.

In merito alla **riforma del sistema degli incentivi alle imprese**, la legge 27 ottobre 2023, n. 160 ha delegato il Governo a mettere mano ad un ripensamento complessivo della materia. Come è noto, la delega, oltre a razionalizzare, sfortire ed omogenizzare gli incentivi presenti sia a livello nazionale che regionale, sancisce espressamente il **principio di parità di trattamento per tutti gli operatori economici** (imprese e professionisti) ai fini dell'accesso agli incentivi: una battaglia che Confprofessioni ha sostenuto per anni, evidenziando l'esigenza di garantire pari opportunità a tutte le forze economiche che contribuiscono alla crescita del Paese.

Pertanto è stato auspicato che **l'attuazione della delega sia rapida**, per consentire l'avvio di programmi di sostegno alle imprese più efficienti ed aggiornati alle trasformazioni in corso; e che venga studiato un piano di **sostegno espressamente mirato allo sviluppo dimensionale e organizzativo delle attività professionali**, in particolare sul fronte della digitalizzazione degli studi professionali.

Con riferimento, invece, al **processo di attuazione del PNRR** è stato segnalato come in un contesto di risorse limitate e priorità di contenimento della spesa, è inevitabile che l'attuazione del PNRR attiri la massima parte delle aspettative in termini di strategie di sostegno alla crescita e all'innovazione. Concluso il processo di revisione del Piano – che Confprofessioni, tramite la Cabina di regia PNRR, ha condiviso – occorre ora concentrarsi sul raggiungimento dei nuovi obiettivi, nella consapevolezza che l'Italia, nell'attuale delicata fase economica, non può permettersi inadempienze.

È stata sottolineata **l'importanza di garantire risorse alternative a copertura dei progetti esclusi dal PNRR**. Infatti, gli investimenti per la rigenerazione urbana, per la riduzione del rischio idrogeologico, i piani urbani integrati, la Strategia nazionale per le aree interne sono tutti interventi che possono contribuire in maniera determinante allo sviluppo dei territori – e finalmente porre rimedio a situazioni di svantaggio che spesso si protraggono da molti decenni. **Il monitoraggio e la misurazione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione possono costituire la più importante "grande opera pubblica"** di cui l'Italia ha bisogno. Il ruolo sussidiario dei liberi

professionisti che operano sui territori rappresenta un grande potenziale che deve essere colto al fine di concludere con successo la delicata fase attuale, di implementazione degli investimenti.

Inoltre, è parimenti importante portare a termine gli interventi previsti dalla **missione Salute**, contestualmente all'incremento della spesa sanitaria nazionale e nel quadro di un'azione sinergica sui tre fronti delle **strutture**, della **transizione digitale** e del **personale**.

La valorizzazione delle nuove strutture e, in particolare, delle Case della Comunità, passa anche dal riconoscimento del **ruolo irrinunciabile degli studi dei medici di medicina generale, quali presidi del Servizio Sanitario**. Rapportandosi con le Case della Comunità, essi potranno consentire una vera capillarità dell'assistenza, tramite il lavoro di squadra dei professionisti sanitari.

Verso l'universalismo delle tutele di welfare

La programmazione della politica economica esposta nel DEF risulta particolarmente carente rispetto alle politiche di welfare. Al contrario gli indirizzi dell'Unione Europea degli ultimi anni hanno fortemente investito nello **sviluppo dei sistemi di welfare nazionali**, a partire dal Pilastro europeo dei diritti sociali approvato a Göteborg nel 2018, favorendo in particolare la loro **vocazione universalistica, e dunque in una prospettiva di eguaglianza tra classi e categorie di lavoratori**.

In particolare la **raccomandazione UE del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi** ha identificato l'obiettivo comune agli Stati membri di una convergenza verso sistemi di welfare universalistici, pur senza imporre forme specifiche di organizzazione dei servizi e delle prestazioni.

La relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione, del gennaio 2023, ha rilevato lo stato insoddisfacente della sua attuazione. Non c'è dubbio che **anche l'Italia si trovi in grave ritardo rispetto agli obiettivi della raccomandazione**, considerando che molte delle coperture previste sono riconosciute, nel nostro sistema nazionale, in forma inadeguata. Ed infatti, da un lato, **un passo importante è stato compiuto con l'introduzione dell'ISCRO**, e con la sua messa a sistema, disposta dalla legge di bilancio per il 2024. D'altro canto, su altri fronti si registra una carenza di tutele. Va dunque intrapresa con coraggio la strada del **rafforzamento di un welfare per i lavoratori autonomi** che, accanto alle prestazioni erogate dal sistema pubblico, stimoli e faciliti l'intermediazione delle realtà associative nell'erogazione, in forma mutualistica, di prestazioni di welfare. In questa prospettiva, è il momento di **pervenire ad una piena equiparazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con riferimento alla detraibilità fiscale delle spese sostenute per l'adesione a fondi sanitari integrativi**, con particolare attenzione a quelli a scopo mutualistico, istituiti nell'ambito della bilateralità di settore. Le reti associative per l'erogazione di prestazioni assistenziali possono rappresentare un fondamentale supporto solidaristico in una fase di particolare contrazione dei redditi della categoria, e possono contribuire, in sinergia con la sanità pubblica, ad alleggerire e rendere più efficiente il sistema integrato pubblico-privato della sanità.

Gli organismi bilaterali costituiti nell'ambito del CCNL degli studi professionali da anni tendono ad **estendere gli strumenti previsti per i lavoratori dipendenti anche ai liberi professionisti che intendano iscriversi**. La detraibilità dei costi di iscrizione, in condizioni di parità con i lavoratori dipendenti, andrebbe dunque a consolidare questa risorsa del privato sociale, in linea con i valori costituzionali.

2. Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – c.d. “Coesione”

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei ministri n. 79 ha approvato il decreto-legge recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” (c.d. ‘DL Coesione’). Il provvedimento ha come obiettivo quello di realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

I programmi di investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a **ridurre i divari territoriali**.

Con la riforma, si tenta di assicurare il coordinamento tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la complementarità e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR.

Il 20 maggio Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di conversione del DL “Coesione”, presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Nel corso dell’Audizione la Confederazione ha accolto favorevolmente le norme del decreto-legge che **ridefiniscono la governance delle politiche di coesione in un’ottica di efficientamento e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei fondi**. Confprofessioni ha altresì espresso un giudizio positivo sulla scelta del Governo di adottare una **gestione unitaria delle risorse europee che inglobi il PNRR e i fondi di coesione**, unitamente all’auspicio che gli investimenti che sono stati stralciati dal PNRR nel quadro della revisione del Piano trovino fonti di finanziamento alternative, a partire dal pieno utilizzo dei fondi strutturali europei. Ci si è quindi soffermati sull’importanza del ruolo ricoperto dai professionisti per il successo delle politiche di coesione e dell’istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, con un focus particolare sulle condizioni del settore libero professionale nelle regioni del Sud.

La seconda parte dell’audizione ha avuto ad oggetto gli **incentivi** previsti dal decreto-legge **per l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali**, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta degli incentivi (*voucher* e contributi a fondo perduto) denominati **Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0**. Tali misure rispondono alla richiesta – che Confprofessioni avanza da anni – di fornire un **sostegno all’avvio di attività professionali** in forma individuale, mediante apertura di partita IVA, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di diverse tipologie di società (tra cui anche le Società tra professionisti). La scelta fatta Governo è quella di sostenere, con incentivi unitari, la **duplice transizione, digitale ed ecologica, delle attività professionali** e, in particolare, il segmento specifico dei **giovani professionisti** che, essendo meno strutturati, sono i più colpiti dagli effetti della pandemia e delle recenti crisi economiche. Inoltre, pur se accomunate dalla tipologia di attività finanziate e dai soggetti destinatari, le due misure si differenziano per gli importi massimi erogabili, i quali risultano maggiori per le aree del Sud d’Italia, al fine di contribuire a ridurre i divari territoriali. Si è espresso l’auspicio che **le misure introdotte vengano messe a regime** con una prospettiva di lungo termine (le risorse stanziare dal decreto-legge sono limitate al biennio 2024 e 2025) al fine di **contribuire a sostenere una crescita costante del settore professionale**.

Inoltre, Confprofessioni ha segnalato come, tra i soggetti destinatari delle misure, debbano essere inclusi tutti i lavoratori autonomi che negli ultimi due anni siano dovuti ricorrere all'Isco, al fine di tutelare quei soggetti che si trovano in condizioni di marginalità o vulnerabilità sociale avendo avuto una forte contrazione reddituale.

Infine, sono state esaminate le diverse misure introdotte dal Decreto **per favorire l'inserimento occupazionale di alcune tipologie specifiche di lavoratori**, tra cui i giovani, le donne e i lavoratori assunti nella ZES unica per il Mezzogiorno. Tutti incentivi strutturati sotto forma di esonero contributivo con un limite temporale piuttosto esteso (dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025).

Anche su questo punto è stato apprezzato lo sforzo fatto dal Governo, che va nella condivisibile direzione di agevolare l'occupazione, ma è stata al contempo posta in evidenza **la frammentazione** delle misure. Le modalità di incentivo all'assunzione somigliano oggi ad un **vero e proprio labirinto, che rende spesso difficile il lavoro dei professionisti nel supportare le imprese nella programmazione degli investimenti**. Inoltre, il mancato intervento strutturale rischia di incrementare la volatilità dei contratti accrescendo le condizioni di incertezza per i datori di lavoro e di precarietà dei lavoratori.

Ai benefici fiscali e contributivi previsti nel decreto "Coesione" si affiancano, infatti, gli **incentivi** previsti per i percettori di Naspi, i destinatari dell'Assegno di inclusione, i soggetti svantaggiati al di sopra dei 50 anni, etc. La frammentazione e le difficili regole amministrativo-gestorie, soggette a continui mutamenti, **non facilitano la richiesta da parte dei datori di lavoro beneficiari e dei professionisti** che coadiuvano le imprese.

Pur consapevoli che tramite le risorse dei fondi di Coesione non sia possibile **intervenire in modo strutturale sul taglio del cuneo fiscale e del costo del lavoro**: tuttavia, è stato sottolineato come questa sia un'esigenza primaria, avvertita da tutto il mondo produttivo e professionale, da perseguire prioritariamente nei prossimi provvedimenti economici.

In conclusione, la Confederazione ha accolto **positivamente gli sgravi introdotti che contribuiscono ad abbassare il costo del lavoro per alcune categorie di lavoratori** per un determinato tempo ma ritiene centrale il riordino dell'impianto degli esoneri, degli sgravi e delle decontribuzioni con **l'obiettivo di un taglio del costo del lavoro lineare e che sia tangibile per tutti i soggetti**.

3. Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 – c.d. Dl "Salva-Casa"

Il 12 giugno 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Il provvedimento è stato approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri n. 82, del 24 maggio 2024, e reca misure volte a: **semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica**, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni. L'obiettivo pertanto è quello di "liberare" gli immobili ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.

Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette **lievi difformità**. In particolare:

- su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile;

- sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione;
- sulle parziali difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. "doppia conformità".

Nel corso dell'Audizione Confprofessioni ha **condiviso le ragioni che hanno spinto il Legislatore a dettare misure semplificative**, tese a rendere più agevole e celere la circolazione immobiliare, l'esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione, oltre che a ridurre i tempi amministrativi di istruttoria e di evasione delle pratiche edilizie. Allo stesso tempo ha segnalato, tuttavia, che si potrebbe registrare una applicazione a "macchia di leopardo" delle disposizioni normative in oggetto, legata ad un'oggettiva difficoltà di classificazione dell'abuso.

Si potrebbe verificare, in altri termini, **un'incertezza in ordine alla riconduzione della singola fattispecie nell'ambito della "lieve o parziale difformità" piuttosto che nell'ambito della "variazione essenziale", con il rischio che si creino diverse e contrastanti prassi applicative, e con la conseguenza che la medesima fattispecie abusiva, in taluni Comuni, venga considerata "parziale difformità", – con possibilità di applicazione delle norme contenute nel Decreto, quali la sanatoria senza la "doppia conformità", –, ovvero, "variazione essenziale" in altri Comuni con possibilità di sanatoria subordinata alla "doppia conformità", creando una poco auspicabile disparità di trattamento tra i cittadini e possibili contenziosi giudiziari.**

Inoltre, è stato evidenziato che al fine della definizione di "variazione essenziale" la situazione muta da Regione a Regione, in quanto le singole leggi regionali prevedono, per esempio, differenti percentuali di scostamento del volume e/o della superficie dalle misure del progetto originario: nel Lazio la percentuale oltre la quale uno scostamento del volume e/o della superficie è considerato variazione essenziale è pari al 2% , in Emilia Romagna è pari al 20%, in Puglia corrisponde al 15%, mentre in Sicilia è pari al 20%.

A tal proposito Confprofessioni, attraverso i professionisti dell'area tecnica, registra che quello dell'edilizia è indubbiamente il settore in cui maggiormente emergono le criticità legate ad una normativa (a livello nazionale e regionale) stratificatasi nel corso del tempo e soggetta a continue modifiche. A questo si affiancano i regolamenti comunali, le prassi locali, unitamente alle interpretazioni degli Uffici tecnici dei Comuni, con conseguente incertezza dell'interpretazione e dell'applicazione del dettato normativo, oltre alle problematiche legate ai tempi dei procedimenti amministrativi, che variano a seconda delle diverse realtà locali.

È difficile stimare quanto e come le misure contenute nel Decreto "Salva Casa" impatteranno sul mercato immobiliare, dal momento che non esistono allo stato dati aggiornati e affidabili che determinino la percentuale esatta di immobili che presentano lievi o parziali difformità o irregolarità strutturali.

Nel merito del provvedimento la Confederazione ha segnalato alcuni aspetti significativi relativi ad alcune norme, anche al fine di perfezionare il decreto in sede di conversione.

Lo stato legittimo dell'immobile

Per la verifica dello stato legittimo di un immobile sul quale siano stati effettuati più interventi, non sarà necessario presentare il titolo edilizio originario ed eventuali titoli edilizi successivi, ma sarà sufficiente presentare il titolo abilitativo originario o, in alternativa, il più recente titolo edilizio ottenuto, sul presupposto che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un procedimento che abbia verificato l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per la Confederazione **l'intervento di semplificazione relativo allo stato legittimo dell'immobile è particolarmente rilevante in un contesto in cui le incertezze normative hanno avuto un impatto negativo non solo sulle compravendite, ma anche sulla esecuzione di interventi di riqualificazione e rigenerazione e sulla valorizzazione degli immobili stessi.** Difatti, la capacità di dimostrare più facilmente lo stato legittimo di un immobile è **cruciale per la sua ristrutturazione, l'efficientamento energetico e per l'accesso agli incentivi fiscali**, che dovrebbero essere in tal modo snelliti, accelerati ed agevolati, specie con riferimento agli immobili vetusti, per i quali i titoli abilitativi risalgono ad epoche risalenti nel tempo, ciò anche in considerazione del fatto che l'età media degli immobili italiani è tra le più alte in Europa. In Italia dei 12 milioni di edifici residenziali circa il 70% è stato costruito prima dell'emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull'efficienza energetica (1976).

Il mutamento di destinazione d'uso in relazione a singole unità immobiliari

Il Decreto introduce modifiche all'articolo 23-ter del T.U. dell'Edilizia, semplificando il cambio di destinazione d'uso senza opere di singole unità immobiliari. A tale proposito, Confprofessioni ha evidenziato che, in sede di conversione, **sarebbe opportuno definire in maniera specifica cosa si intenda per mutamento di destinazione "senza opere edilizie"**, e cioè se sono consentiti interventi che ricadono nella manutenzione ordinaria o comunque interventi da eseguire in edilizia libera, nonché interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche o di adeguamento igienico-sanitario. Questo perché sia nei cambi "orizzontali" che in quelli "verticali" è spesso necessaria la realizzazione di tali opere. Diversamente si corre il rischio di vanificare l'intento di agevolare il recupero degli edifici e di destinarli ad usi più coerenti con i bisogni sociali ed economici di un territorio.

La semplificazione dei cambi di destinazione d'uso, consentendo trasformazioni senza opere edilizie, rappresenta un'opportunità per adattare gli spazi urbani alle esigenze attuali, e per adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione. Una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili, contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano. Tuttavia, questa misura pone interrogativi sull'impatto urbanistico a lungo termine, soprattutto se i Comuni non adottano piani regolatori adeguati per gestire questi cambiamenti. Il rischio è quello di creare una disomogeneità funzionale negli spazi urbani, compromettendo la coerenza e la pianificazione territoriale.

Le tolleranze costruttive ed esecutive

Con la modifica all'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia il Legislatore ha deciso di ampliare le tolleranze costruttive-esecutive, all'interno delle quali non si viola alcuna normativa edilizia.

Con riguardo alle **tolleranze costruttive** Confprofessioni ha posto in evidenza che, in sede di conversione, sarebbe **opportuno specificare cosa si intenda per "superficie utile"**. In proposito, è stato segnalato che nel Regolamento Edilizio tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni è contenuta la definizione di "superficie utile", ma che non tutte le Regioni hanno adottato tale Regolamento, e, conseguentemente, a seconda delle Regioni in cui si opera vengono adottate interpretazioni diverse del concetto di "superficie utile".

Con riguardo alle **tolleranze esecutive** la nuova disposizione disciplina alcune casistiche rientranti nelle tolleranze c.d. geometriche o di cantiere, in aggiunta a quelle già previste dal comma 2 dell'art. 34-bis, T.U. È stato evidenziato che alcune di tali casistiche sono già regolamentate a regime da alcune realtà regionali. Per tale motivo appare limitativo che queste previsioni siano state delimitate temporalmente ai soli interventi posti in essere in data antecedente al 24 maggio 2024. Infine, non risulta risolto il problema se tali tolleranze possano comunque superare eventuali diverse prescrizioni previste a livello locale (es. regolamenti edilizi o specifiche indicazioni contenute nell'ambito di altri provvedimenti locali).

L'accertamento di conformità

Altro punto cruciale sul quale interviene il Decreto “Salva Casa” è quello relativo alla disciplina dell'**accertamento di conformità**, introducendo misure semplificatorie esclusivamente in relazione alle fattispecie abusive di minore gravità, ossia alle *parziali difformità*.

Sul punto la Confederazione ha evidenziato che **non esiste una definizione normativa di “parziale difformità”**, pertanto si rende opportuno, in sede di conversione, meglio specificare anche tale definizione. Attualmente la stessa si **ricava dalla giurisprudenza** in rapporto a ciò che non è totale difformità e non è variazione essenziale. In buona sostanza si è in presenza di difformità parziale solo quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione, e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate dalla dichiarazione del tecnico abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la **conformità edilizia**, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione prevista per la determinazione dello stato legittimo, *ex art. 9-bis*, comma 1-*bis*, del T.U. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante detta documentazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità (comma 3, del nuovo art. 36-*bis* del T.U.). Sicuramente questo è un aspetto molto delicato che coinvolge l'attività dei tecnici e la loro relativa responsabilità, anche penale; tra l'altro, sicuramente il proprietario dell'immobile può avere maggiori informazioni sulla data di costruzione dell'immobile.

Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria e la presentazione della SCIA in sanatoria, *ex art. 36-bis*, T.U., sono subordinati al pagamento di una **sanzione pecuniaria** pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra euro 1.032,00 ed euro 30.987,00, intervallo determinato sulla base dei parametri minimi (euro 516,00) e massimi (euro 5.164,00) attualmente previsti per la sanatoria di cui all'articolo 37, comma 4 T.U.

Confprofessioni ha espresso perplessità su chi e come si possa stimare il valore venale dell'immobile in caso di piccole difformità senza aumento di superficie utile. Inoltre, il breve periodo previsto per il rilascio del permesso di costruire o per la formazione del silenzio assenso (45 giorni) o il termine di trenta giorni previsto per la SCIA, non consentirebbe un coinvolgimento dell'Agenzia del Territorio per l'effettuazione di tale valutazione.

Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza COVID-19

In epoca Covid ai commercianti era stata concessa la possibilità di realizzare, all'esterno dei locali, delle **strutture provvisorie necessarie ad ospitare gli avventori** (*dehors*, gazebo, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio della propria attività). Si trattava di una soluzione eccezionale, introdotta dal Decreto Ristori del 2020, nata dalla necessità di evitare la chiusura degli esercizi commerciali, ed allo stesso tempo di tutelare la salute pubblica garantendo misure di distanziamento e areazione degli ambienti. Passata la crisi, quelle che erano nate come strutture momentanee realizzate per far fronte alla eccezionalità del momento, il più delle volte, non sono state smantellate e sembrano essersi trasformate in “strutture fisse”. Il Decreto Ristori del 2020 era limitato al 31 dicembre 2021; successivamente sono intervenuti svariati provvedimenti che, di fatto, hanno permesso di mantenere in esercizio queste strutture. Parallelamente è stata introdotta l'esenzione dalle tasse sull'occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione; anche queste esenzioni, originariamente eccezionali, sono state prorogate di volta in volta e sembrano essersi consolidate e trasformate in esenzioni “ordinarie”.

L'art. 2 del Decreto cerca di regolarizzare questa situazione anomala, permettendo di mantenere le “*strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19*”, purché siano in regola con gli strumenti urbanistici ed edilizi e le norme paesaggistiche, e vengano evidenziate le “*comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità*.” Il mantenimento non è automatico, occorre presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata indicando l'epoca di realizzazione e le “*comprovate e obiettive esigenze*”.

Dal momento che sono del tutto cessate le obiettive necessità legate all'emergenza Covid-19, che hanno giustificato la realizzazione di tali strutture, è stato segnalato che **sarebbe opportuno chiarire** quali possano essere le “*comprovate e obiettive esigenze*” idonee a dimostrarne la perdurante necessità, **prevedendo uno specifico elenco**, anche a titolo esemplificativo, al fine di favorire un esame obiettivo delle richieste.

In conclusione, la Confederazione ha sottolineato come il Decreto “Salva Casa” rappresenti un **tentativo significativo di semplificare le normative edilizie e di sbloccare il mercato immobiliare**, consentendo agli immobili di essere regolarizzati e migliorati, **contribuendo così alla qualità del patrimonio edilizio nazionale e alla sua sostenibilità a lungo termine**.

Tuttavia, il provvedimento presenta alcune norme che andrebbero meglio chiarite durante l'iter di conversione parlamentare, al fine di rendere meno complesso il quadro regolatorio per i proprietari e per gli operatori del settore, ed al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi giudiziari.

Infine, risulta fondamentale che le Amministrazioni locali e i professionisti del settore edilizio adottino un approccio prudente e rigoroso nella attuazione del provvedimento, per evitare che le semplificazioni normative portino a un abbassamento degli *standard* qualitativi ed a un aumento delle irregolarità edilizie. Solo così si potrà garantire che le riforme producano effetti positivi duraturi, contribuendo a un mercato immobiliare più dinamico e a città più vivibili e sicure.

4. ANAC – Nota a Cabina di Regia e ministri Economia e Infrastrutture su equo compenso

In data 23 aprile 2024 l'Anac è intervenuto nuovamente con una Nota nella quale ha invitato la Cabina di Regia affinché si proceda con urgenza a fare chiarezza sulla questione dell'equo compenso.

“La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione” scrive Anac nel testo inviato anche al Ministro dell'Economia e al Ministro delle Infrastrutture. “E' estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”. “In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota - Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”.

Requisiti speciali per la partecipazione alle gare

Per quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazione alle gare, Anac “conferma l'esistenza di un vuoto normativo superabile soltanto con un intervento del legislatore. Nel frattempo, l'Autorità ritiene opportuno invitare le stazioni appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l'adozione di comportamenti discriminatori”. Sempre nell'ottica del favor participationis, l'Autorità ritiene opportuno “far riferimento, nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1 e al dettato del codice, secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile

con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese."

Disciplina sull'equo compenso

L'Autorità ritiene che "i due ambiti normativi (codice dei contratti pubblici e legge n. 49/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, accedendo ad una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti. Nel definire il rapporto esistente tra i due sistemi, occorre infatti considerare che la Legge n. 49/2023, sebbene successiva al Codice, non ha derogato espressamente allo stesso, ai sensi del relativo art. 227, e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina. D'altra parte, lo stesso art. 3, co. 3 della Legge n. 49/2023 stabilisce che non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi europei".

"Occorre inoltre evidenziare che anche il codice dei contratti pubblici già persegue la finalità sottesa alla legge n. 49/2023 – scrive Anac nella nota -, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica. È prevista l'applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull'anomalia dell'offerta, la possibilità di prevedere un'appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi)".

"Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest'ultimo profilo occorre considerare che l'articolo 3, comma 3, della Legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l'applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riprodotte di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)".

"Appare opportuno evidenziare, altresì, che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischia di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4/7/2019, Causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi, posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, Causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza".

"È inoltre opportuno evidenziare che la legge n. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex articolo 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio".

"Nel merito si ritiene utile considerare che la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e che l'eventuale limitazione alle sole spese generali o all'elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all'ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza.

Sotto il profilo della spesa pubblica, l'Autorità ritiene ulteriormente necessario mettere in evidenza che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 49/2023, dall'attuazione della stessa legge “non devono derivare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, circostanza che, invece, si realizzerebbe in caso di gare a prezzo fisso. L'opzione individuata consente di mantenere il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr, quadro economico -finanziario che invece rischierebbe di essere compromesso, con evidenti ricadute sui tempi di attuazione ed aumento del contenzioso, in caso di valutazioni diverse. Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr”.

“Infine – aggiunge ancora Anac -, va considerato che l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, che ammette il ricorso al giudice civile per contestare l'affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all'allegato I.13 del d. lgs 36/2023, oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull'affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l'esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell'intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del Pnrr”.

5. Equo compenso, Confprofessioni: dal Tar Lazio la risposta ai dubbi dell'Anac

Il presidente Stella ha richiamato la recente sentenza dei giudici amministrativi laziali per ribadire che la legge 49/2023 non è in contrasto con i principi concorrenziali del diritto europeo e si deve applicare anche ai servizi di architettura e di ingegneria. Stop ai continui tentativi di delegittimare una legge nata per tutelare i liberi professionisti

«La disciplina sull'equo compenso si applica anche ai servizi di architettura e di ingegneria ed è compatibile con i principi di libera concorrenza stabiliti dal codice dei contratti pubblici. È quanto afferma una recentissima sentenza del Tar Lazio (n. 8580 del 30 aprile 2024) che chiude definitivamente la questione sollevata dall'Anac sulla presunta incompatibilità della legge 49/2023 nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione». Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è intervenuto per mettere la parola fine alle polemiche suscitate dalla nota inviata ad aprile 2024 dall'Autorità anticorruzione alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici presso la presidenza del Consiglio e ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture.

«Dopo il Tar del Veneto, anche il Tar del Lazio sottolinea chiaramente che non esiste alcun contrasto tra la legge dell'equo compenso e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità pervisti dalle normative europee» chiarisce Stella. «Siamo di fronte a continui tentativi di delegittimare una legge dello Stato, nata per tutelare i liberi professionisti nei rapporti con i contraenti forti del mercato e con la Pubblica amministrazione, in virtù di un'asserita incompatibilità della disciplina dell'equo compenso con il principio di libera concorrenza stabilito dal Codice dei contratti», ha aggiunto Stella. «L'Anac confonde equo compenso e tariffe, sostenendo che la rimozione di quest'ultime favorirebbe i giovani, ma i dati dimostrano che la forbice reddituale tra professionisti senior e giovani si è ampliata proprio dopo l'abolizione delle tariffe».

«Come hanno fatto notare i giudici amministrativi laziali, la disciplina sull'equo compenso, oltre a riconoscere un'adeguata remunerazione per le prestazioni rese dal professionista, contribuisce a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione», ha concluso Stella. «Crediamo dunque che la sentenza del Tar Lazio sia la risposta migliore alla richiesta di un intervento interpretativo richiesto dall'Anac per consentire una corretta e uniforme applicazione dell'equo compenso a tutela di tutti i professionisti, soprattutto i più giovani».

6. AGENZIA DELLE ENTRATE – Precompilata 2024, si parte con l’invio. Da quest’anno 730 più facile con la compilazione semplificata. Un video su YouTube e una guida online per conoscere novità e scadenze

I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e fare *click* in autonomia. Un video sul canale *YouTube* dell’Agenzia illustra le novità, mentre una nuova guida spiega come accedere, eventualmente integrare i dati e procedere fino all’invio. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi. Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns. In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

Ok all’invio, parte il nuovo 730 semplificato – Dal **20 maggio 2024** aperto il canale per l’invio. Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco. Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la **nuova compilazione semplificata** per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello. Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

Info e scadenze, come orientarsi online – Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale *YouTube* illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Anche quest’anno chi preferisce può delegare un familiare o un’altra persona di sua fiducia a operare *online* nel suo interesse: è possibile richiedere l’abilitazione in videochiamata con un funzionario del Fisco o facendo *click* nell’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta di abilitazione presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

I dati 2024 - Spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui nella *top five* dei dati precaricati dal Fisco, che ammontano quest’anno a circa 1 miliardo e 300 milioni. Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

7. AGID – Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: on line il nuovo monitoraggio

A partire dal 12 giugno 2024 sul portale [innovazione.gov.it](https://www.innovazione.gov.it) è disponibile il nuovo monitoraggio relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico che revisiona gli indicatori di interesse per il cittadino introducendone dei nuovi.

Sarà infatti possibile consultare i dati relativi alle tipologie di documenti sanitari e ai servizi sanitari disponibili per i cittadini sui portali FSE delle Regioni e Province autonome italiane.

Sempre sullo stesso portale, inoltre, sarà possibile consultare i nuovi indicatori di utilizzo FSE allo scopo di evidenziare il reale livello d’uso e di diffusione del Fascicolo sul territorio nazionale da parte dei cittadini, **medici e professionisti** delle aziende sanitarie.

Indicatori di monitoraggio

Nell'ottica di verificare l'andamento e lo stato di attuazione e di diffusione sul territorio nazionale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), in accordo con le Regioni, sono stati definiti degli indicatori che permettono di rappresentare lo scenario completo dell'attuazione e diffusione del FSE.

Nello specifico, le attività di monitoraggio sono suddivise in due gruppi distinti di indicatori: Disponibilità di documenti e servizi e Utilizzo.

Fascicolo Sanitario Elettronico: documenti e servizi

Per avere una panoramica sull'implementazione del FSE sono disponibili le informazioni del monitoraggio periodico. Nello specifico, è possibile visualizzare:

- la disponibilità delle tipologie di documenti sanitari che i cittadini delle singole Regioni/Province autonome possono trovare nel proprio FSE;
- la disponibilità di servizi sanitari messi a disposizione dei cittadini nei portali FSE delle singole Regioni/Province autonome.

Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte di professionisti e cittadini

Il monitoraggio dell'utilizzo del FSE è finalizzato alla rilevazione del reale livello d'uso e di diffusione del Fascicolo sul territorio nazionale da parte delle principali categorie di destinatari, ovvero cittadini e medici e professionisti delle aziende sanitarie.

Nello specifico, relativamente ai cittadini – a livello di singola regione – sono disponibili i seguenti due indicatori:

- **Cittadini che hanno utilizzato il Fascicolo Sanitario Elettronico nei 90 giorni precedenti alla data di rilevazione** - il numero dei cittadini assistiti che hanno effettuato almeno un accesso al proprio FSE rispetto al totale degli assistiti per i quali è stato messo a disposizione almeno un documento nei 90 giorni precedenti alla data di rilevazione;
- **Cittadini che hanno espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti** - il numero dei cittadini assistiti che hanno espresso il consenso alla consultazione del proprio FSE da parte di medici e operatori del SSN rispetto al numero totale dei cittadini assistiti della Regione.

Rispetto agli operatori del SSN, il monitoraggio di utilizzo del FSE prevede i seguenti indicatori:

- **Medici specialisti delle aziende sanitarie abilitati al FSE** - il numero di medici specialisti dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche abilitati al FSE rispetto al totale degli stessi operatori dell'azienda sanitaria;
- **Medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) che hanno effettuato almeno un'operazione sul Fascicolo nel periodo di riferimento** - il numero di medici (MMG e PLS) che hanno effettuato operazioni sul FSE (incluso invio della ricetta dematerializzata) rispetto al numero totale dei MMG/PLS abilitati al FSE, nel periodo oggetto di osservazione.

8. AGENZIA DELLE ENTRATE – Concordato preventivo biennale

Dal 15 giugno 2024 è *online* il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB), di cui al Decreto legislativo n. 13/2024 (*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di*

concordato preventivo biennale. Disponibile anche una brochure che illustra le modalità per aderire all'istituto del CPB e relativi vantaggi.

Si ricorda che si può aderire all'istituto di *compliance* e concordare il **reddito di lavoro autonomo** o di impresa e la base imponibile IRAP se:

- si esercita attività d'impresa, arti o professioni;
- si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA);
- non si hanno debiti tributari (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o se sono stati estinti, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

Al contrario non si può aderire se negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato:

- non è stata presentata (ma si era tenuto a farlo) la dichiarazione dei redditi;
- si è stati condannati per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, dell'articolo 2621 del c.c., degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

*A cura di
Carlo Girella e Laura Ciccozzi
Ufficio Studi di Confprofessioni*

SEGNALAZIONI

Documenti istituzionali e normative

- Documento di Economia e Finanza 2024 (*Doc. LVII, n. 2*). **Audizione del Presidente di Confprofessioni, dott. Gaetano Stella, presso le Commissioni riunite “Bilancio” della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica**, 22 aprile 2024.
- **Sentenza del Tar Lazio del 30 aprile 2024 n. 8580** della Sezione Quinta *Ter*, in materia di applicazione del principio dell’equo compenso nel settore dei contratti pubblici.
- Disegno di legge recante “*Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*”, (AS 1133) – c.d. Decreto “Coesione”. **Audizione del Presidente di Confprofessioni, dott. Gaetano Stella, presso la 5ª Commissione “Bilancio” del Senato della Repubblica**, 20 maggio 2024.
- **Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69** recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024. Entrata in vigore del provvedimento: 30 maggio 2024.
- Disegno di legge recante “*Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*” (AC 1869) – c.d. DI “Salva-casa”. **Audizione della Vicepresidente di Confprofessioni, Notaio Claudia Alessandrelli, presso la Commissione VIII “Ambiente, Territorio e Lavori pubblici” della Camera dei Deputati**, 12 giugno 2024.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, **Decreto 14 giugno 2024** recante “*Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale*”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 (Suppl. Ordinario n. 24), del 15 giugno 2024.

Studi e ricerche

- **Rapporto Annuale Istat 2024** – *Istat*
- **Rapporto 2023 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, focus sulla mobilità territoriale** – *Almalaura*
- **Labour Market and Wage Development in Europe 2023** – *European Commission*

Lecture e rassegna stampa

- **Il lavoro che cambia e il modello di società che abbiamo costruito** – *di Loredana Nardella*
- **Governare l’Università** – *di Andrea Graziosi*

CHI SIAMO

Osservatorio delle libere professioni

L’**Osservatorio delle libere professioni** è l’organismo di Confprofessioni che ha come obiettivo la produzione di studi, ricerche, rapporti ricorrenti, convegni e seminari sulle trasformazioni in corso nel vasto mondo delle libere professioni. L’Osservatorio ha come finalità la diffusione delle conoscenze sulle specificità delle libere professioni e il supporto alle politiche pubbliche nazionali ed europee in campo scientifico, formativo e regolamentare nell’ambito delle libere professioni.

Presidente Gaetano Stella

Cda Giuseppe Calafiori
Emanuele Serina

Revisore Simone Castelletti

Struttura

- Paolo Feltrin – *Responsabile scientifico*
- Dario Dolce – *Direttore tecnico*
- Ludovica Zichichi – *Ricercatrice Senior*
- Camilla Lombardi – *Ricercatrice*
- Alessia Negrini – *Ricercatrice*
- Giulia Palma – *Ricercatrice*